



Corte dei Conti
Sezione Regionale di Controllo per la Calabria

NELL'ADUNANZA DEL 22 Maggio 2008

composta dai magistrati:

- Pres. Sez. Silvio AULISI	Presidente
- Cons. Giuseppe GINESTRA	Componente
- Cons. Vittorio CIRO' CANDIANO, relatore	Componente
- Cons. Anna BOMBINO	Componente
- Primo ref. Quirino LORELLI	Componente
- Primo ref. Natale LONGO	Componente

VISTO l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

VISTO il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

VISTO il regolamento (14/2000) per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni Riunite della Corte dei conti in data 16 giugno 2000 e successive modifiche;

VISTA la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n.3;

VISTA la legge 5 giugno 2003 n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

VISTA la deliberazione della Sezione delle Autonomie approvata nell'adunanza del 27 aprile 2004, avente ad oggetto gli indirizzi e criteri generali per l'esercizio dell'attività consultiva;

VISTA la nota n. 3145 del 17.04.2008, con la quale il Comune di MOTTA SAN GIOVANNI (RC) ha inoltrato richiesta di parere a questa Sezione, prot. n. 1464 del 23.04.2008;

VISTA l'ordinanza n.11/08 del 19.05.2008, con la quale il Presidente di questa Sezione di controllo ha convocato la Sezione per l'odierna seduta;

UDITO il Consigliere relatore, dott. Vittorio Cirò Candiano.

RITENUTO IN FATTO

Il Comune di MOTTA SAN GIOVANNI (RC), con la sopra citata nota n. 3145 del 17.04.2008, ha promosso il parere di questa Sezione al fine di conoscere se lo stesso può rilasciare "*delegazione di pagamento*", ai sensi dell'art. 206 del d.lgs 267/2000, per garantire il pagamento rateizzato, in favore del Commissario delegato per l'emergenza ambientale, del debito riconosciuto a titolo di tariffa del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

In via preliminare va, nell'ordine, accertata l'ammissibilità della richiesta di parere in relazione sia al soggetto richiedente che al contenuto oggettivo del quesito.

Al riguardo è utile rammentare che la funzione consultiva delle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti in materia di contabilità pubblica, è prevista dall'art. 7, comma 8, della legge n.131/2003 che, innovando nel sistema delle tradizionali funzioni della Corte dei conti, dispone che le Regioni possono chiedere alle Sezioni regionali di controllo "*ulteriori forme di collaborazione*" ai fini della regolare gestione finanziaria e dell'efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa, "*nonché pareri in materia di contabilità pubblica*", aggiungendo che "*analoghe richieste possono essere formulate, di norma tramite il Consiglio delle autonomie locali se istituito, anche da Comuni, Province e Città metropolitane*".

La funzione consultiva in argomento è stata disciplinata, quanto a principi e modalità, dalla Sezione delle Autonomie con atto adottato nella adunanza del 27 aprile 2004, con il quale sono stati preliminarmente dettati i criteri atti a garantire l'uniformità di indirizzo e, quindi, individuati i soggetti legittimati alla richiesta, l'ambito oggettivo della funzione, l'ufficio competente a rendere il parere in relazione al carattere generale o locale dello stesso, il procedimento per l'esercizio della funzione con indicazione dei relativi profili temporali.

Ai fini dell'ammissibilità della richiesta di parere in esame, occorre verificare la sussistenza contestuale di entrambi i requisiti: soggettivo, cioè la legittimazione del soggetto richiedente, ed oggettivo, cioè l'attinenza alla materia della contabilità pubblica.

La legittimazione a richiedere pareri è circoscritta ai soli enti previsti dalla citata legge n.131/2003, stante la natura speciale che essa assume rispetto alla ordinaria sfera di competenze assegnate alla Corte. La richiesta stessa, d'altra parte, può considerarsi ammissibile se proveniente dall'organo rappresentativo dell'ente (Presidente della Giunta regionale, Presidente della Provincia, Sindaco o, nel caso di atti di normazione, il Consiglio regionale, provinciale, comunale).

La norma prevede la possibilità di richiedere pareri esclusivamente nella "*materia della contabilità pubblica*". Nell'ambito oggettivo di tale locuzione, in conformità a quanto stabilito dalla Sezione delle Autonomie nel citato atto di indirizzo, tale possibilità è limitata agli atti generali, ovvero atti o schemi di normazione primaria (leggi, statuti) o secondaria (regolamenti di contabilità o materie comportanti spese, circolari), o inerenti all'interpretazione di norme vigenti, nonché in merito a soluzioni tecniche rivolte ad assicurare la necessaria armonizzazione nella compilazione dei bilanci e dei rendiconti, o attinenti alla preventiva valutazione di formulari e scritture contabili che gli enti intendessero adottare.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Sotto il profilo soggettivo, nel caso in esame, poiché la richiesta di parere - nelle more dell'attuazione della legge regionale 5 gennaio 2007, n.1, istitutiva del Consiglio delle Autonomie Locali nella Regione Calabria - proviene direttamente dal Sindaco del Comune, quale Organo rappresentativo dell'Ente ai sensi dell'art. 50 del d.lgs 18 agosto 2000, n.267, la stessa richiesta deve ritenersi ammissibile.

Accanto alle condizioni soggettive, poi, devono sussistere (come stabilito anche dalla Sezione delle Autonomie della Corte dei conti con la succitata deliberazione del 27 aprile 2004) delle condizioni oggettive e, in particolare, oltre l'attinenza con la materia della contabilità pubblica, il carattere generale ed astratto della questione sottostante al quesito, di modo che il parere non vada ad incidere su specifiche fattispecie concrete sulle quali potrebbero pronunciarsi nell'ambito della loro competenza, altri organi, quali, ad esempio, il Procuratore regionale o la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti.

Poiché la questione posta ha carattere generale ed astratto, anche sotto il profilo oggettivo la richiesta di parere deve intendersi ammissibile.

Nel merito occorre preliminarmente osservare che l'art. 206 del d.lgs n. 267/2000 (TUEL) prevede che gli enti locali, al fine di garantire il pagamento delle rate di ammortamento dei mutui e dei prestiti relativi al proprio indebitamento, hanno la possibilità di rilasciare delegazione a valere sulle entrate afferenti ai primi tre titoli del bilancio di previsione annuale. L'atto di delega così rilasciato, che non è soggetto ad accettazione, viene poi notificato al tesoriere da parte dell'ente locale e costituisce titolo esecutivo.

La "*delegazione di pagamento*", come si evince dalla succitata normativa, è un istituto che può essere utilizzato dagli enti locali esclusivamente per garantire prioritariamente e tassativamente i pagamenti inerenti al rimborso di mutui o altri prestiti espressamente consentiti dalle vigenti normative in materia di indebitamento. In altre parole l'ente locale ha la facoltà di rilasciare "*delegazione di pagamento*", però solamente ed esclusivamente per il pagamento delle "*rate di ammortamento dei mutui e dei prestiti*" tassativamente indicate dalla norma, escludendo quindi che tale speciale ed eccezionale istituto possa essere esteso al pagamento di altre tipologie di spese.

L'operazione di rateizzazione del debito esistente nei confronti del Commissario delegato per l'emergenza ambientale, a titolo di tariffa del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, si sostanzia invece in un atto, discrezionalmente concordato tra il Comune ed il Commissario delegato medesimo, rivolto esclusivamente a facilitare il pagamento, da parte del Comune, di una normale obbligazione debitoria scaduta e che non rientra tra le fattispecie espressamente previste e regolate dal citato art. 206 del TUEL. In caso contrario si verrebbero a ledere i diritti degli altri creditori dell'Ente locale che non godrebbero di un'eguale garanzia di pagamento da parte dell'Ente locale medesimo.

P.Q.M.

Nelle considerazioni esposte è il parere della Sezione.

Copia della presente deliberazione sarà trasmessa, a cura della Segreteria al
Sindaco del Comune di MOTTA SAN GIOVANNI (RC).

Così deciso in Catanzaro il 22 Maggio 2008

Il Consigliere Relatore
dott. Vittorio Cirò Candiano

Il Presidente
dott. Silvio Aulisi

Depositata in segreteria il 22.05.2008
Il Direttore della segreteria
dott. Antonio LEONE